



ZURICH

indice

Definizioni e Glossario giuridico	pag. 5
Condizioni generali	pag. 7
Cosa e come assicuriamo: Norme che regolano l'assicurazione della Tutela legale	pag. 9
Cosa fare in caso di sinistro: Norme che regolano la prestazione del servizio	pag. 15

Il testo della presente polizza modello 1960 ed. 01/2006 è stato depositato presso lo Studio Notarile Dott.ssa Gilda Corvaja Barbarito in Milano in data 03/11/2005, con atto n. 126094/11248 di repertorio.

Spett.le D.A.S. - Via IV Novembre, 24 - 37126 Verona - Fax 0458351023

Agenzia Spett.le Sig.
Fax:

DA: Tel.
(Assicurato e/o Contraente)
Sig. Fax
(Persona da contattare)

Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza n°

Emessa il Data effetto polizza Quietanza scaduta il Sino al

ASSICURATO: cognome - nome - professione - indirizzo - telefono - codice fiscale	AVVERSARIO: cognome - nome - indirizzo - telefono
	quali rapporti intercorrono tra l'Assicurato e questi?
VEICOLO ASSICURATO: marca - tipo - targa	COMPAGNIA ASSICURATRICE R.C. DELLA PARTE AVVERSARIA (indicare anche agenzia e n. di polizza) ★ importante ★
TESTIMONI: (indirizzo completo) indicare se trasportati o estranei	SCelta DEL LEGALE: (per eventuale "fase giudiziale" ai sensi delle C.G. di polizza)
RICHIESTE DELL'ASSICURATO: (precisare esattamente le richieste)	PRETESE AVVERSARIE: quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria? ★ importante ★
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO: Fotocopia polizza completa <input type="checkbox"/> - per le VERTENZE DI LAVORO: fotocopia del Libro Matricola <input type="checkbox"/> - per i RECUPERI DI CREDITO: fotocopia delle fatture e/o delle bolle di consegna <input type="checkbox"/> - per VERTENZE CONTRATTUALI: fotocopia contratto, commissione, conferma d'ordine, corrispondenza, ecc.	AUTORITÀ INTERVENUTA - precisare: - quale autorità è intervenuta (indicando anche la sede del comando) - se è stato fatto il verbale - se è stata elevata contravvenzione e per quale motivo - se è stato sequestrato il veicolo - se è stata ritirata la patente, indicando il numero del decreto:
<input type="checkbox"/> - ALTRI DOCUMENTI: (precisare)	





definizioni e glossario giuridico

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

Addetti:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.

Arbitrato: l'arbitrato è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contravvenzione: è un reato nel quale non si considera l'elemento

psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito: il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

Insorgenza (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e

- per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.): commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Massimale: la somma entro la quale la Compagnia risponde di ogni sinistro.

Omicidio colposo (art. 589 C.P.): commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione,

registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa. Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la

volontà è irrilevante.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sanzione amministrativa: misura adottata per colpire un illecito amministrativo e può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via IV Novembre, 24 - Telefono 0458372632 - 0458372658 - Fax 0458351023, delegata alla gestione ed alla liquidazione dei sinistri a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 175, nel testo chiamata D.A.S.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.

Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza: spese che la parte che perde la causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa.

Spese peritali: sono le spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.



ZURICH

condizioni generali

Articolo 1

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo le limitazioni previste dall'art. 24. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia a quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Articolo 2

Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di sinistro

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato o qualora l'Assicurato o il Contraente siano sottoposti a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata.

In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Compagnia da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile

relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

In caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto:

- a darne immediata e documentata comunicazione alla Compagnia;
- alla rifusione proporzionale degli eventuali sconti di durata anticipatamente beneficiati, fermo restando il pagamento delle rate di premio scadute e non ancora corrisposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, la Compagnia potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 5

Indicizzazione

Qualora in polizza venga contrassegnata la casella relativa all'indicizzazione, le somme assicurate, il premio, nonché gli

eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati al "numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 6

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo,

entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè gli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a

partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Articolo 7

Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'indennizzo.

Articolo 8

Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o di D.A.S. o dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o dove l'Assicurato ha la sua residenza.

Articolo 9

Tasse ed imposte

Le spese di bollo, tasse ed imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente anche

se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia o da D.A.S..

Articolo 10

Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Articolo 11

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 12

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è contrattualmente regolato valgono le norme di legge.



ZURICH

cosa e come assicuriamo

norme che regolano l'assicurazione della tutela legale

Articolo 14

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

Inoltre, in estensione al massimale per sinistro previsto in polizza, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Articolo 15

Estensione territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi;
- salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura una estensione territoriale più ampia.

Forme di garanzia

(vale la forma di garanzia indicata sulla scheda di polizza)

Articolo 16

Procedimenti penali

Con riferimento all'art. 14, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a

causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 23 "Delimitazioni", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Persone assicurate

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le Società di capitale: amministratori, dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.

Articolo 17

Procedimenti civili e penali

Con riferimento all'art. 14, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza:

- Civile Extracontrattuale

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie

relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;

- Civile Contrattuale

- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore in lite sia superiore a € 250, relative a:
- contratti di fornitura e/o prestazione di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. Tale garanzia, in estensione a quanto previsto all'art. 15 "Estensione Territoriale", vale per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtestein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

- Penale

- d) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga dell'art. 23 "Delimitazioni", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche a favore dei seguenti soggetti:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le Società di capitale: amministratori, dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.

Articolo 18

Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti e Collaboratori

Con riferimento all'art. 14, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente allorché le persone assicurate, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge del Contraente, per fatti o atti connessi all'espletamento delle loro specifiche mansioni:

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;

- c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, a parziale deroga dell'art. 23 "Delimitazioni", da violazioni in materia fiscale e amministrativa;

- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 196/03), purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia



ZURICH

passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Altri eventi coperti

Relativamente a quanto previsto nelle “forme di garanzia” di cui agli articoli 16, 17 o 18, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, anche nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui:

- ai Decreti Legislativi n° 626 del 19 settembre 1994 e n° 494 del 14 agosto 1996 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al Decreto Legislativo n° 155 del 25 Maggio 1997 in tema di igiene nella preparazione, trasformazione, distribuzione, commercio, ecc. di prodotti alimentari.

La garanzia vale nei casi in cui l'Assicurato debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente, avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a € 250.

Articolo 19

Circolazione stradale

Con riferimento all'art. 14, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo. Inoltre, in estensione a quanto previsto all'art. 15 “Estensione Territoriale”, le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

- e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250.

In estensione a quanto previsto all'art. 15 “Estensione Territoriale”, la garanzia di cui alla lettera e) vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

Se la copertura è prestata su patenti o nominativi identificati, questa garanzia opera per il o i veicoli di proprietà del Contraente.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Contraente.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale per il quale operino le garanzie previste dalla garanzia “Circolazione stradale” lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Persone assicurate

- a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente e i trasportati di tale veicolo;
- b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.

Articolo 20

Garanzia “Ritiro Patente”

Con riferimento all'art. 14, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;

- b) l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- c) l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- d) il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di sospensione della patente.

In estensione a quanto previsto all'art. 15 "Estensione Territoriale", le suddette garanzie valgono per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo. Si comprendono inoltre:

- e) la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria prevista in polizza per ciascun giorno di ritiro temporaneo della patente, in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- f) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, fino ad un massimo di € 5.200, ove un'Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti alla lett. e) provvedimento analogo per il proprio territorio.

Persone Assicurate:

- a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il conducente;
- b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona.

Articolo 21

Garanzia "Ritiro patente e Diaria per infrazioni al nuovo codice della strada"

La garanzia si applica

esclusivamente alle:

- **Imprese Individuali**, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente;
- **Società di Persone**, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o di un Socio/Lavoratore dipendente o di un Socio/Lavoratore partecipante agli utili in misura fissa;
- **Società di Capitali**, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o amministratore.

In estensione a quanto previsto all'art. 20 "Ritiro Patente" la diaria prevista in polizza verrà corrisposta anche in caso di sospensione della patente, da parte dell'Autorità Italiana, dovuta a una o più infrazioni alle seguenti norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada:

- art. 142 Limiti di velocità;
- art. 143 Circolazione contromano, in curva, su dosso, etc.;
- art. 145 Omessa precedenza;
- art. 146 Violazione della segnaletica stradale - semaforo rosso;
- art. 147 Transito irregolare ai passaggi a livello;
- art. 148 Sorpasso irregolare;
- art. 149 Distanza di sicurezza fra veicoli;
- art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o strade di montagna;
- art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 Inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada;
- art. 179 Cronotachigrafo limitatamente all'ipotesi di

mancato funzionamento involontario;

- art. 186 Guida in stato di ebbrezza.

Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della garanzia, la diaria convenuta verrà proporzionalmente ridotta. La diaria verrà corrisposta esclusivamente alla Contraente della polizza.

D.A.S., infine, garantisce il ricorso o l'opposizione in ogni ordine e grado contro il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida adottato dall'Autorità, derivante da ogni violazione di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, quindi non solo quelle previste dalla presente garanzia.

Persone Assicurate:

- a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il conducente;
- b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona.

Articolo 22

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A) Procedimenti penali per delitti dolosi (abbinabile agli artt. 16 o 17)

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato,

fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

B) Vertenze contrattuali con i clienti (abbinabile all'art. 17)

B1 La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite massimo di denunce previsto in polizza. Tale limite non potrà superare il numero di quattro per anno assicurativo.

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto all'art. 17 lettera c).

B2 In estensione a quanto previsto all'art. 15 "Estensione territoriale", la garanzia prevista al precedente punto B1 è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, che insorgano e debbano essere processualmente trattate in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

C) Vertenze contrattuali con i Clienti per il solo intervento stragiudiziale (abbinabile all'art. 17)

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in un Paese dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

D) Opposizione alle sanzioni amministrative (abbinabile agli artt. 16 o 17 o 18)

In estensione alla forma di garanzia scelta ed a quanto previsto al paragrafo "Altri eventi coperti", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

E) Patente a punti (abbinabile agli artt. 20 o 21 o 22)

Qualora le Persone assicurate, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada avvenute

successivamente all'acquisto della garanzia, subiscano una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Compagnia riconoscerà:

- il rimborso, fino a un massimo di € 500, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso, fino a un massimo di € 1.000, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.

Persone assicurate

- a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il conducente;
- b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona.

Articolo 23 Delimitazioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore;
- materia fiscale ed amministrativa con eccezione per i procedimenti penali previsti in polizza e derivanti da violazioni di legge in tali materie e per quanto previsto all'art. 18.

Esclusioni specifiche per le garanzie "Procedimenti Penali", "Procedimenti Civili e Penali", "Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti e Collaboratori"

La garanzia non vale per:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;

- operazioni relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- danni derivanti da inidoneità, mancato, errato, insufficiente adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software) in relazione alla gestione multivalutaria;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

Esclusioni specifiche per la Circolazione stradale e per il ritiro patente

La garanzia non vale se:

- il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo

superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;

- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.



ZURICH

cosa fare in caso di sinistro

norme che regolano la prestazione del servizio

Articolo 24

Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa

Il sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere alla Compagnia per i medesimi rischi e purchè il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della polizza.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione

della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Articolo 25

Denuncia di sinistro e scelta del legale

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. in via IV Novembre, 24 - 37126 VERONA - Fax 0458351023, utilizzando lo specifico modulo.

I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a

D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Denuncia del sinistro "Ritiro patente" e "Ritiro patente con diaria per infrazioni"

L'Assicurato deve denunciare immediatamente a D.A.S. il ritiro temporaneo della patente, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione a D.A.S..

L'Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo della patente nei

termini previsti, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile. L'Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento.

Articolo 26

Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo 25 "Denuncia di sinistro e scelta del legale". Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo

verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere, i quali verranno ratificati da D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti

Articolo 27

Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera

raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 28

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.